MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL FILATI DI FIBRE TESSILI

Art. 10

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e rispettivi manufatti e confezioni esportati all'estero continuera' ad effettuarsi:

I) con le aliquote stabilite dall'art. 1 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456:

a) per i filati costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di canapa o di cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa ovvero di fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da sola o in mista con cotone (sodo, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa contenenti o non lana rigenerata in quantita' non superiore al 5% esportati all'estero, fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreto ministeriale che dettera' le norme per la riscossione in abbonamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale per l'esercizio finanziario 1961-1962;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla lettera a) esportati all'estero, fino al settantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale menzionato nella stessa lettera a);

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla lettera a) esportati all'estero, fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale indicato alla lettera a);

II) con le aliquote stabilite dal secondo comma del l'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940:

d) per i filati di lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame rigenerata) in quantita' superiore al 5% in mista intima con altre fibre rigenerate o non, esportati all'estero, fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale indicato alla lett. a)

e) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla lettera d) esportati all'estero fino al settantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui alla lettera a);

f) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla lettera d) esportati al l'estero, fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale citato alla lettera a).

Versione in vigore dal 22 novembre 1961, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sul filati di fibre tessili
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-dell-imposta-di-fabbricazione-sul-filati-di-fibre/art-10/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it